

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 1994, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1576/89 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose e del regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli alla luce dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round 1
 - ★ Regolamento (CE) n. 3379/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra 3
 - ★ Regolamento (CE) n. 3380/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti per taluni prodotti agricoli trasformati, originari dell'Ungheria 14
-

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

94/936/CE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1994, che modifica la decisione 90/218/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'impiego della somatropina bovina (BST) 19

94/937/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa all'applicazione provvisoria di determinati articoli dei secondi protocolli aggiuntivi agli accordi europei tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e alcuni paesi terzi, dall'altra, e agli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e i medesimi paesi, dall'altra** 21

Secondo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, e all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra 22

Secondo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, e all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania, dall'altra 25

94/938/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Algeria** 28

94/939/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica slovacca** 30

94/940/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina** 32

94/941/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce misure transitorie applicabili alle importazioni di prodotti della pesca provenienti da paesi terzi** 34

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 3378/94 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1576/89 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose e del regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli alla luce dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 43 e 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

deliberando conformemente alla procedura descritta all'articolo 189 B del trattato ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1576/89 ⁽³⁾ e il regolamento (CEE) n. 1601/91 ⁽⁴⁾ hanno stabilito le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose nonché dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli; che per conformare i suddetti regolamenti agli obblighi che scaturiscono in particolare dagli articoli 23 e 24 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà

intellettuale attinenti al commercio, accordo che è parte integrante dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, occorre prevedere in detti regolamenti il diritto delle parti interessate di impedire, a determinate condizioni, l'uso illegittimo di indicazioni geografiche protette da parte di un paese terzo membro dell'Organizzazione mondiale del commercio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel regolamento (CEE) n. 1576/89 dopo l'articolo 11 è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 11 bis

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie atte a consentire alle parti interessate di impedire, alle condizioni precisate agli articoli 23 e 24 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, l'uso nella Comunità di un'indicazione geografica che identifichi prodotti contemplati dal presente regolamento per prodotti non originari del luogo a cui l'indicazione geografica in questione fa riferimento, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se l'indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o altre.

Ai fini del presente articolo, per indicazioni geografiche si intende qualsiasi indicazione che identifichi un prodotto come originario del territorio di un paese terzo membro dell'Organizzazione mondiale del commercio o di una regione o località di detto territorio, nei casi in cui una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica specifica del prodotto possa essere essenzialmente attribuita a tale origine geografica.

⁽¹⁾ Parere reso il 24 novembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 dicembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 13 dicembre 1994 (GU n. C 369 del 24. 12. 1994, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 15 dicembre 1994 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3280/92 (GU n. L 327 del 13. 11. 1992, pag. 3).

⁽⁴⁾ GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3279/92 (GU n. L 327 del 13. 11. 1992, pag. 1).

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano nonostante le disposizioni dell'articolo 11 del presente regolamento o altre disposizioni della normativa comunitaria, che stabiliscano regole per la designazione e la presentazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento.

3. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 15.»

2. Nel regolamento (CEE) n. 1601/91 dopo l'articolo 10 è inserito l'articolo seguente:

« *Articolo 10 bis*

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie atte a consentire alle parti interessate di impedire, alle condizioni precisate agli articoli 23 e 24 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, l'uso nella Comunità di una indicazione geografica che identifichi prodotti contemplati dal presente regolamento per prodotti non originari del luogo indicato dalla indicazione geografica in questione, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se l'indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o altre.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SEEHOFER

Ai fini del presente articolo, per indicazioni geografiche si intende qualsiasi indicazione che identifichi un prodotto come originario del territorio di un paese terzo membro dell'Organizzazione mondiale del commercio o di una regione o località di detto territorio, nei casi in cui una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica specifica del prodotto possa essere essenzialmente attribuita a tale origine geografica.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano nonostante le disposizioni dell'articolo 10 del presente regolamento o altre disposizioni della normativa comunitaria, che stabiliscano regole per la designazione e la presentazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento.

3. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 14.»

Articolo 2

La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione relativa all'applicazione degli atti in vigore corredata degli appropriati dati statistici a sostegno.

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

2. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

REGOLAMENTO (CE) N. 3379/94 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione del 1994,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nell'ambito degli accordi europei, degli accordi interinali e degli accordi di libero scambio in vigore tra la Comunità, da un lato, e la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Polonia, la Romania, la Repubblica slovacca e l'Ungheria, dall'altro, in appresso denominati «paesi terzi», sono state accordate alla maggior parte dei suddetti paesi concessioni concernenti taluni prodotti agricoli;

considerando che a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia occorre adeguare le suddette concessioni tenendo conto, in particolare, dei regimi di scambi in vigore nel settore agricolo tra tali Stati, da un lato, e la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Polonia, la Romania, la Repubblica slovacca e l'Ungheria, dall'altro;

considerando che a tal fine sono in corso colloqui esplorativi con i suddetti paesi in vista della conclusione di protocolli addizionali agli accordi succitati;

considerando tuttavia che, date le scadenze troppo ravvicinate, i suddetti protocolli addizionali non possono entrare in vigore il 1° gennaio 1995;

considerando che in tali condizioni e conformemente agli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione, la Comunità è tenuta ad adottare le misure necessarie per ovviare a questa situazione; che, date le scadenze molto ravvicinate sino all'adesione dei nuovi Stati membri, tali misure devono assumere la forma di contingenti tariffari comunitari autonomi corrispondenti ai contingenti tariffari preferenziali convenzionali applicati da tali Stati;

considerando che a partire dal 1° gennaio 1995 i nuovi Stati membri devono applicare il regime all'importazione applicabile nella Comunità;

considerando che l'Austria si è impegnata nell'ambito del GATT ad aprire contingenti tariffari per taluni prodotti e che tali impegni devono essere rinegoziati a motivo della sua adesione alla Comunità;

considerando che è tuttavia opportuno mantenere temporaneamente i contingenti tariffari derivanti da tali impegni; che è pertanto necessario aprire a titolo autonomo contingenti tariffari comunitari che tengano conto di tali impegni, fatto salvo l'esito dei negoziati nell'ambito del GATT a seguito dell'adesione dei nuovi Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fermi restando i regimi all'importazione nella Comunità applicabili a taluni prodotti agricoli in virtù degli accordi conclusi tra la Comunità e rispettivamente la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Polonia, la Romania, la Repubblica slovacca e l'Ungheria, sono aumentati i contingenti tariffari comunitari esistenti oppure, se del caso, sono aperti nuovi contingenti tariffari comunitari a titolo autonomo, conformemente agli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Sono aperti contingenti tariffari comunitari a titolo autonomo, conformemente all'allegato III.

Articolo 3

Le modalità d'applicazione per quanto riguarda i prodotti nell'allegato I sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 luglio 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, o ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti in questione.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/94 (GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 9).

Articolo 4

Per quanto riguarda i contingenti tariffari indicati nell'allegato II, si applicano gli articoli da 2 a 7 del regolamento (CE) n. 1798/94⁽¹⁾.

Articolo 5

1. Per i prodotti indicati nell'allegato III, esclusa la birra, le modalità d'applicazione e un'eventuale proroga, in particolare:

- a) le disposizioni a garanzia della natura, della provenienza e dell'origine del prodotto,
- b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente di verificare le garanzie di cui alla lettera a),
- c) le condizioni per il rilascio e la durata di validità dei certificati d'importazione,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SEEHOFER

sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 o ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti in questione.

2. Per quanto concerne la birra, le modalità d'applicazione saranno le stesse di quelle adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93⁽²⁾, a norma delle concessioni tariffarie previste nel protocollo 3 dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica ceca e slovacca⁽³⁾, dall'altra.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore alla stessa data dell'atto di adesione del 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18).

⁽³⁾ GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 2.

ALLEGATO I

CONTINGENTI TARIFFARI PREFERENZIALI APERTI PER IL 1995

UNGHERIA

Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti convenzionali ⁽¹⁾ (in t)	Contingenti autonomi (in t)	Aliquota dei dazi applicabile
0201 0202	Carni di animali della specie bovina	6 200	550	40% del prelievo e dazio
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica	28 000	100	40% del prelievo
0204	Carni di animali della specie ovina o caprina	1 450	480	esenzione
0207 10 51 0207 10 55 0207 10 59 0207 23 11 0207 23 19	Anatre intere, fresche, refrigerate o congelate	910	3.000	40% del prelievo
ex 0207 39 55 ex 0207 43 15	Pezzi di anatre, disossati, freschi, refrigerati o congelati	910	240	40% del prelievo
ex 0207 39 73 ex 0207 43 53	Petti e loro pezzi, di anatre, non disossati, freschi, refrigerati o congelati			
ex 0207 39 77 ex 0207 43 63	Cosce e loro pezzi, di anatre, non disossati, freschi, refrigerati o congelati			
0207 10 71 0207 10 79 0207 23 51 0207 23 59	Oche intere, fresche, refrigerate o congelate	16 100	1 500	40% del prelievo
0207 39 53 0207 39 61 0207 43 11 0207 43 23	Pezzi di oche, freschi, refrigerati o congelati			
ex 0207 39 65 ex 0207 43 31	Ali intere, anche senza punta, di oche, fresche, refrigerate o congelate			
ex 0207 39 67 ex 0207 43 41	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali di oche, freschi, refrigerati o congelati			
0207 39 71 0207 43 51	Petti e loro pezzi, di oche, freschi, refrigerati o congelati			
0207 39 75 0207 43 61	Cosce e loro pezzi, di oche, freschi, refrigerati o congelati			
ex 0207 39 81 0207 43 71	Parti dette «paletots», di oca, fresche, refrigerate o congelate			
0207 50 90	Fegati di volatili, congelati, diversi dai fegati grassi di oche o di anatre			
ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88	Altri formaggi: Balaton, Cream White, Hajdu, Marvany, Ovari, Pannonia, Trappista	1 300 ⁽²⁾	500	40% del prelievo
1601 00 91	Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare	5 600	610	40% del prelievo

Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti convenzionali ⁽¹⁾ (in t)	Contingenti autonomi (in t)	Aliquota dei dazi applicabile
1602 41 10	Prosciutti e loro pezzi della specie suina domestica	280	258	40 % del prelievo
2309 10	Alimenti per cani e gatti, condizionati per la vendita al minuto		10 875	80 %

⁽¹⁾ Riferimento contingenti esistenti, aperti a titolo degli accordi preferenziali della Comunità.

⁽²⁾ Dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995.

POLONIA

Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti convenzionali ⁽¹⁾ (in t)	Contingenti autonomi (in t)	Aliquota dei dazi applicabile
0104 10 30 0104 10 80	Animali vivi della specie ovina diversi dai riproduttori di razza pura	8 400	200	esenzione
0104 20 10 0104 20 90	Della specie caprina			
0204	Carni di animali della specie ovina o caprina			
0201 0202	Carni di animali della specie bovina	5 200	1 500	40 % del prelievo e dazio
0207 23 11 0207 23 19	Anatre intere, congelate	1 200	20	50 % del prelievo
0207 23 51 0207 23 59	Oche intere, congelate	16 100	280	50 % del prelievo
1602 50 31 1602 50 39	Preparazioni di carni di animali della specie bovina, in recipienti a tenuta d'aria: — corned beef — altre	—	440	13 %

⁽¹⁾ Riferimento contingenti esistenti, aperti a titolo degli accordi preferenziali della Comunità.

ROMANIA

Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti convenzionali ⁽¹⁾ (in t)	Contingenti autonomi (in t)	Aliquota dei dazi applicabile
0203 11 10 0203 21 10	Carcasse e mezzene di animali della specie suina domestica	12 640	100	40 % del prelievo
0207 23 51 0207 23 59	Oche intere, congelate	143	100	50 % del prelievo
1602 41 10	Prosciutti e loro pezzi della specie suina domestica	1 514	224	50 % del prelievo

⁽¹⁾ Riferimento contingenti esistenti, aperti a titolo degli accordi preferenziali della Comunità.

BULGARIA

Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti convenzionali ⁽¹⁾ (in t)	Contingenti autonomi (in t)	Aliquota dei dazi applicabile
0207 23 11 0207 23 19	Anatre intere, congelate	130	25	50 % del prelievo
0207 23 51 0207 23 59	Oche intere, congelate	532	75	50 % del prelievo
ex 0406 90	Formaggi diversi da quelli di latte vaccino	—	400	esenzione

⁽¹⁾ Riferimento contingenti esistenti, aperti a titolo degli accordi preferenziali della Comunità.

REPUBBLICA CECA

Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti convenzionali ⁽¹⁾ (in t)	Contingenti autonomi (in t)	Aliquota dei dazi applicabile
0207 23 11 0207 23 19	Anatre intere, congelate	200	200	50 % del prelievo
1107 10 99	Malto non torrefatto, diverso dal malto di frumento o presentato in forma di farina	33 900	2 140	40 % del prelievo
1602 41 10	Prosciutti e loro pezzi della specie suina domestica	455	220	40 % del prelievo

⁽¹⁾ Riferimento contingenti esistenti, aperti a titolo degli accordi preferenziali della Comunità.

REPUBBLICA SLOVACCA

Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti convenzionali ⁽¹⁾ (in t)	Contingenti autonomi (in t)	Aliquota dei dazi applicabile
0207 23 11 0207 23 19	Anatre intere, congelate	150	100	50 %
1107 10 99	Malto non torrefatto, diverso dal malto di frumento o presentato in forma di farina	13 600	860	40 % del prelievo

⁽¹⁾ Riferimento contingenti esistenti, aperti a titolo degli accordi preferenziali della Comunità.

ALLEGATO II

CONTINGENTI TARIFFARI PREFERENZIALI APERTI PER IL 1995

UNGHERIA

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti convenzionali ⁽¹⁾ (in t)	Contingenti autonomi (in t)	Aliquota del dazio applicabile
09.5501	ex 0210 90 20 ex 0210 90 80	Carni di volatili secche o affumicate		1 550	17 %
09.5555	0602 99	Altre piante vive		620	12 %
09.5503	0702 00 40	Pomodori freschi o refrigerati (dal 1° al 31 ottobre)		130	6 %
09.5505	0703 20 20	Agli		1 560	esenzione
09.5557	0704 90 10 ex 0704 90 90	Cavoli bianchi e cavoli rossi Cavoli cinesi (dal 1° al 31 luglio)		142	10 %
09.5507	0706 90 90	Altre radici mangerecce		880	10 %
09.5509	ex 0709 20 00	Asparagi (dal 16 aprile al 15 giugno)		250	12 %
09.5133	0709 51 10	Funghi coltivati	1 273	2 120	6,4 %
09.5553	0709 51 30 0709 51 50 0709 51 90	Funghi, esclusi i funghi coltivati		186	esenzione
09.5139	0709 60 10	Peperoni	12 727	1 300	3,6 %
09.5143	0710 22 00	Fagioli congelati	2 800	2 336	7,2 %
09.5145	0710 29 00	Altri legumi da granella, congelati	1 400	500	7,2 %
09.5149	0710 80 85 0710 80 95	Asparagi congelati Altri ortaggi o legumi congelati	14 000	1 930	7,2 %
09.5151	0710 90 00	Miscele di ortaggi o di legumi congelati	1 900	784	7,2 %
09.5511	0806 10 30 0806 10 40	Uve da tavola (dal 15 luglio al 31 ottobre)		480	12 %
09.5159	0808 10 51 0808 10 53 0808 10 59	Mele non da sidro dal 1° gennaio al 31 marzo ⁽⁴⁾	4 200	480	3,2 %
	0808 10 61 0808 10 63 0808 10 69	dal 1° aprile al 30 giugno ⁽⁵⁾			2,4 %
	0808 10 71 0808 10 73 0808 10 79	dal 1° al 31 luglio ⁽⁵⁾			2,4 %
	0808 10 92 0808 10 94 0808 10 98	dal 1° agosto al 31 dicembre ⁽³⁾			5,6 %
09.5513	0808 20	Pere e cotogne		770	6,5
09.5161	0809 10	Albicocche	1 400	2 600	10 %

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti convenzionali ⁽¹⁾ (in t)	Contingenti autonomi (in t)	Aliquota del dazio applicabile
09.5515	0809 20 29 0809 20 39 0809 20 49	Ciliegie, escluse le amarene, dal 1° maggio al 15 luglio		150	11 %
09.5163	0809 40 10 0809 40 20 0809 40 30 0809 40 40	Prugne e prugnone ⁽⁶⁾	5 600	750	3,2 % 3,2 % 6 % min. 3 ecu/100 kg 3,2 %
09.5517	ex 0810	Fragole, lamponi e altre frutta fresche ⁽²⁾		210	esenzione
09.5519	0811 10 90 ex 0811 20 ex 0811 90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti ⁽²⁾ Altre bacche congelate, escluse le ciliegie		1 190	esenzione
09.5547	1703 90 00	Melassi, esclusi i melassi di canna		1 100	esenzione
09.5175	2001 10 00	Cetrioli e cetriolini conservati nell'aceto o nell'acido acetico	18 800	1 227	8,8 %
09.5521	2005 40 00 2005 59 00	Altri ortaggi e legumi conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico		900	esenzione
09.5189	2007 10 10 ex 2007 99	Gelatine, preparazioni omogeneizzate aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % Confettura di amarene, confettura di fragole e confettura di lamponi	2 550	940	12 %
09.5549	ex 2008 60	Ciliegie, senza aggiunta di alcool, con o senza aggiunta di zuccheri ^{(7) (2)}		890	18 %
09.5203	2009 70 19	Succhi di mela, altri	5 600	200	16,8 %
09.5205	2009 80 11 2009 80 19 2009 80 32 2009 80 33 2009 80 35 2009 80 36 2009 80 38 2009 80 50 2009 80 61 2009 80 63 2009 80 69 2009 80 71 2009 80 73 2009 80 79 2009 80 83 2009 80 84 2009 80 86 2009 80 88 2009 80 89 2009 80 95 2009 80 96 2009 80 97 2009 80 99	Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi ⁽⁸⁾	1 300	200	16,8 % 16,8 % 8,4 % 8,4 % 16,8 % 16,8 % 16,8 % 9,6 % 9,6 % 9,6 % 10 % 8,4 % 8,4 % 8,4 % 8,4 % 8,4 % 8,4 % 8,4 % 8,4 % 8,4 % 8,8 % 8,8 % 8,8 % 8,8 %

⁽¹⁾ Riferimento contingenti esistenti, aperti a titolo degli accordi preferenziali della Comunità.

⁽²⁾ Fatti salvi gli accordi sui prezzi minimi d'importazione contenuti nell'allegato.

⁽³⁾ Dazio minimo applicabile: MIN 2,4 ECU/100 kg netti.

⁽⁴⁾ Dazio minimo applicabile: MIN 2,3 ECU/100 kg netti.

⁽⁵⁾ Dazio minimo applicabile: MIN 1,4 ECU/100 kg netti.

⁽⁶⁾ Dazio minimo applicabile: MIN 3 ECU/100 kg netti.

⁽⁷⁾ Dazio addizionale sullo zucchero (AD S/Z) applicabile in aggiunta all'attuale aliquota dei dazi.

⁽⁸⁾ Imposizione prelievo AGR.

POLONIA

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti convenzionali ⁽¹⁾ (in t)	Contingenti autonomi (in t)	Aliquota del dazio applicabile
09.5525	0205 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca		700	esenzione
09.5109	0703 10 19	Cipolle, fresche o refrigerate	137 670	400	4,8 %
09.5117	0704 10 10	Cavolfiori e cavoli broccoli, dal 15 aprile al 30 novembre	700	750	6,8 %
	0704 10 90	Cavolfiori e cavoli broccoli, dal 1° dicembre al 14 aprile			4,8 %
	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles			6 %
	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi			6 %
	0704 90 90	Altri			6 %
09.5127	ex 0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 15 maggio	1 400	190	6,4 %
09.5527	0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati		100	2 %
09.5143	0710 22 00	Fagioli, congelati	12 500	700	7,2 %
09.5149	0710 80 95	Altri ortaggi o legumi, congelati	34 500	400	7,2 %
09.5519	0811 10 90	Fragole, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ⁽²⁾	—	3 400	esenzione
	ex 0811 20	Altre frutta, ciliegie escluse, congelate			
	ex 0811 90				
09.5175	2001 10 00	Cetrioli e cetriolini conservati nell'aceto o nell'acido acetico	1 800	200	8,8 %
09.5203	2009 70 19	Succhi di mela, altri	7 600	300	16,8 %

⁽¹⁾ Riferimento contingenti esistenti, aperti a titolo degli accordi preferenziali della Comunità.

⁽²⁾ Fatti salvi gli accordi sui prezzi minimi d'importazione contenuti nell'allegato.

ROMANIA

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti convenzionali ⁽¹⁾ (in t)	Contingenti autonomi (in t)	Aliquota del dazio applicabile
09.5525	0205 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca	—	200	esenzione
09.5541	0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi ⁽²⁾	—	200	esenzione
	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del «vaccinium myrtillus»)			
	0810 40 50	Frutti del «vaccinium macrocarpon» e del «vaccinium corymbosum»			
09.5543	0810 40 90	Altri	—	200	esenzione
09.5545	2003 10 20	Funghi del genere Agaricus	—	200	esenzione
	2003 10 30				

⁽¹⁾ Riferimento contingenti esistenti, aperti a titolo degli accordi preferenziali della Comunità.

⁽²⁾ Regime dei prezzi minimi all'importazione definito nell'allegato qui accluso.

BULGARIA

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti convenzionali ⁽¹⁾ (in t)	Contingenti autonomi (in t)	Aliquota del dazio applicabile
09.5525	0205 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca	—	200	esenzione
09.5535	0810 20 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi ⁽²⁾ Mirtilli neri (frutti del «vaccinium myrtillus») Frutti del «vaccinium macrocarpon» e del «vaccinium corymbosum» Altri	—	400	esenzione
09.5519	0811 10 90 ex 0811 20 ex 0811 90	Fragole, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Altre frutta, ciliegie escluse, congelate ⁽²⁾	—	200	esenzione
09.6279	2001 10 00	Cetrioli e cetriolini conservati nell'aceto o nell'acido acetico	2 070	100	8,8 %
09.5545	2003 10 20 2003 10 30	Funghi del genere Agaricus		300	esenzione
09.7001	ex 2204 10	Vini spumanti di qualità in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 l	1 100 hl	100 hl	40 % del dazio
09.7003	ex 2204 21	Vini di qualità in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 l, diversi dai vini spumanti	247 200 hl	200 hl	40 % del dazio

⁽¹⁾ Riferimento contingenti esistenti, aperti a titolo degli accordi preferenziali della Comunità.

⁽²⁾ Regime dei prezzi minimi all'importazione definito nell'allegato qui accluso.

REPUBBLICA CECA

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti convenzionali ⁽¹⁾ (in t)	Contingenti autonomi (in t)	Aliquota del dazio applicabile
09.5531	0602 99 91	Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee	—	150	esenzione
09.5535	0810 20 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi ⁽²⁾ Mirtilli neri (frutti del «vaccinium myrtillus») Frutti del «vaccinium macrocarpon» e del «vaccinium corymbosum» Altri	—	230	esenzione
09.5537	2001 10 00	Cetrioli e cetriolini conservati nell'aceto o nell'acido acetico	—	130	esenzione
09.5539	2009 70	Succhi di mela		100	esenzione

⁽¹⁾ Riferimento contingenti esistenti, aperti a titolo degli accordi preferenziali della Comunità.

⁽²⁾ Regime dei prezzi minimi all'importazione definito nell'allegato qui accluso.

REPUBBLICA SLOVACCA

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti convenzionali ⁽¹⁾ (in t)	Contingenti autonomi (in t)	Aliquota del dazio applicabile
09.5535	0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi ⁽²⁾	}	120	esenzione
	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del «vaccinium myrtillus»)			
	0810 40 50	Frutti del «vaccinium macrocarpon» e del «vaccinium corymbosum»			
	0810 40 90	Altri			
09.5539	2009 70	Succhi di mela		100	esenzione

⁽¹⁾ Riferimento contingenti esistenti, aperti a titolo degli accordi preferenziali della Comunità.

⁽²⁾ Regime dei prezzi minimi all'importazione definito nell'allegato qui accluso.

Allegato all'Allegato II

Accordo sui prezzi minimi all'importazione per taluni piccoli frutti destinati alla trasformazione

1. Relativamente ai paesi e ai prodotti sotto indicati sono fissati prezzi minimi all'importazione per ogni campagna di commercializzazione.

UNGHERIA

ex 0810 20 10	Lamponi, destinati alla trasformazione
ex 0810 30 10	Ribes nero (cassis), destinato alla trasformazione
ex 0810 30 30	Ribes rosso, destinato alla trasformazione
0811 10 90	Fragole
0811 20 19	Lamponi
0811 20 31	Lamponi
0811 20 39	Ribes nero (cassis)
0811 20 51	Ribes rosso

POLONIA

0811 10 90	Fragole
0811 20 19	Lamponi
0811 20 31	Lamponi
0811 20 39	Ribes nero (cassis)
0811 20 51	Ribes rosso

ROMANIA

ex 0810 20 10	Lamponi, destinati alla trasformazione
---------------	--

BULGARIA

ex 0810 20 10	Lamponi, destinati alla trasformazione
0811 20 31	Lamponi
0811 20 39	Ribes nero (cassis)
0811 20 51	Ribes rosso

REPUBBLICA Ceca E REPUBBLICA SLOVACCA

0810 20 10	Lamponi
------------	---------

2. In caso di inosservanza dei prezzi minimi all'importazione di cui trattasi, la Comunità può adottare misure atte a garantire il rispetto del prezzo minimo all'importazione per ogni spedizione del prodotto in questione importato da uno dei paesi suindicati.

ALLEGATO III

CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI APERTI A TITOLO AUTONOMO
DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 1995

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo	Paese d'origine	Aliquota dei dazi applicabile
ex 0201 30 ex 0202 20	Carni di animali della specie bovina, di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	200 t	—	20 %
1006 40 00	Rotture di riso destinate alla produzione di preparazioni della voce tariffaria 1901 10	326 t	Tailandia	esenzione
ex 2309 10 ex 2309 90	Alimenti per cani o gatti, aventi tenore di zucchero, in peso, inferiore al 40 %, aventi tenore di amido, in peso, inferiore al 40 % e aventi tenore di lattosio, in peso, inferiore al 2 %	699 t 354 t 28 t	Ungheria Svizzera Altri paesi	15 %
ex 2203 00 10 ex 2203 00 90 (numero d'ordine 09.5551)	Birra di malto, avente tenore di mosto originario inferiore al 20 %, in fusti	389 hl	Repubblica ceca	6,4 ECU/100 kg

REGOLAMENTO (CE) N. 3380/94 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

recante apertura e modalità di gestione di contingenti per taluni prodotti agricoli trasformati, originari dell'Ungheria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra ⁽¹⁾ è stato firmato il 1° febbraio 1994;considerando che nel regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽²⁾, la denominazione «elementi mobili» è stata sostituita con «elementi agricoli»; che l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3448/93 definisce la procedura di adozione delle modalità di applicazione per la determinazione e la gestione delle riduzioni dell'elemento agricolo dell'imposizione nell'ambito di un accordo preferenziale;

considerando che conformemente al protocollo n. 3 dell'accordo europeo sono previste delle riduzioni dei dazi, in particolare nella parte fissa dell'imposizione, applicabili alle merci indicate alla tabella 1 dell'allegato 2 di tale protocollo nell'ambito dei contingenti tariffari previsti alla tabella 1 dell'allegato 1 di questo stesso protocollo; che è necessario determinare gli elementi fissi e le norme di gestione dei contingenti tariffari interessati applicabili a partire dal 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A partire dal 1° gennaio 1995 le merci originarie dell'Ungheria, di cui all'allegato del presente regolamento, sono soggette a riduzioni tariffarie nel limite dei contingenti tariffari e alle condizioni previste in detto allegato.

(1) GU n. L 347 del 31. 12. 1993, pag. 2.

(2) GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

2. Ai fini del presente regolamento s'intendono per « merci originarie » le merci che rispondono alle condizioni fissate dal protocollo n. 4 dell'accordo europeo.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa atta ad assicurarne la gestione efficace.

2. Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprendente una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dall'autorità doganale, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, ad un prelievo, sul volume contingenziale in causa, di un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte dell'autorità doganale dello Stato membro interessato e nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

3. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente corrispondente.

4. Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume dei contingenti in causa, l'assegnazione avviene proporzionalmente alle domande. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SEEHOFER

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Contingente 1995 (in t)	Preferenza 1995	Contingente 1996 ed in seguito (in t)	Preferenza 1996 ed in seguito
09.5209	0710 40 0711 90 30	6 300	0 + EAR 0 + EAR	6 750	0 + EAR 0 + EAR
09.5211	1519 12 00 1519 30 00	380	0 3,3	410	0 3,3
09.5213	1704 10 11 1704 10 19 1704 10 91 1704 10 99 1704 90 30 1704 90 51 11 1704 90 51 19 1704 90 51 90 1704 90 55 1704 90 61 1704 90 65 1704 90 71 1704 90 75 1704 90 81 1704 90 99 10 1704 90 99 90	3 150	0 + EAR MAX 23 } 0 + EAR MAX 18 0 + EAR MAX 27 + AD S/Z 0 + EA MAX 27 + AD S/Z } 0 + EAR MAX 27 + AD S/Z 0 + EA MAX 27 + AD S/Z	3 380	0 + EAR MAX 23 } 0 + EAR MAX 18 0 + EAR MAX 27 + AD S/Z 0 + EA MAX 27 + AD S/Z } 0 + EAR MAX 27 + AD S/Z 0 + EA MAX 27 + AD S/Z
09.5215	1803	710	2,2	760	0
09.5217	1804 00 00	1 150	1,6	1 230	0
09.5219	1805 00 00	32	1,8	35	0
09.5221	1806 10 10 11 1806 10 10 19 1806 10 10 91 1806 10 10 99 1806 10 30 10 1806 10 30 90 1806 10 90 10 1806 10 90 90 1806 20 10	1 580	0 Z 0 + EAR 0 + EAR MAX 27 + AD S/Z	1 690	0 0 0 + EAR 0 + EAR MAX 27 + AD S/Z

Numero d'ordine	Codice NC	Contingente 1995 (in t)	Preferenza 1995	Contingente 1996 ed in seguito (in t)	Preferenza 1996 ed in seguito
	1806 20 30		0 + EAR MAX 27 + AD S/Z		0 + EAR MAX 27 + AD S/Z
	1806 20 50		0 + EAR MAX 27 + AD S/Z		0 + EAR MAX 27 + AD S/Z
	1806 20 70		0 + EAR		0 + EAR
	1806 20 80 10		0 + EAR		0 + EAR
	1806 20 80 90		MAX 27 + AD S/Z 0 + EA		MAX 27 + AD S/Z 0 + EA
	1806 20 95 10		MAX 27 + AD S/Z 0 + EAR		MAX 27 + AD S/Z 0 + EAR
	1806 20 95 90		MAX 27 + AD S/Z 0 + EA		MAX 27 + AD S/Z 0 + EA
	1806 31				
	1806 32				
	1806 90 11		} 0 + EAR MAX 27 + AD S/Z		} 0 + EAR MAX 27 + AD S/Z
	1806 90 19				
	1806 90 31				
	1806 90 39				
	1806 90 50				
	1806 90 60 10		} 0 + EAR MAX 27 + AD S/Z		} 0 + EAR MAX 27 + AD S/Z
	1806 90 60 90				
	1806 90 70		} 0 + EAR MAX 27 + AD S/Z		} 0 + EAR MAX 27 + AD S/Z
	1806 90 90 11				
	1806 90 90 91		} 0 + EAR MAX 27 + AD S/Z		} 0 + EAR MAX 27 + AD S/Z
	1806 90 90 19				
	1806 90 90 91				
09.5223	1901 10 00	14	0 + EAR	15	0 + EAR
09.5225	1901 20	780	0 + EAR	830	0 + EAR
09.5227	1901 90 11 1901 90 19 1901 90 90 12 1901 90 90 14 1901 90 90 16 1901 90 90 18 1901 90 90 21 1901 90 90 23 1901 90 90 27 1901 90 90 29 1901 90 90 61 1901 90 90 63 1901 90 90 65 1901 90 90 67 1901 90 90 71 1901 90 90 77 1901 90 90 93 1901 90 90 95 1901 90 90 97 1901 90 90 99	1 490	0 + EAR	1 600	0 + EAR
09.5228	1902 11 1902 19 1902 20 91 1902 20 99 1902 30 1902 40 10 1902 40 90	330	0 + EAR	350	0 + EAR

Numero d'ordine	Codice NC	Contingente 1995 (in t)	Preferenza 1995	Contingente 1996 ed in seguito (in t)	Preferenza 1996 ed in seguito
09.5229	1903 00 00 10 1903 00 00 90	37	0 + EAR	39	0 + EAR
09.5231	1904 10 1904 90 10 1904 90 90	120	0 + EAR	130	0 + EAR
09.5233	1905 10 1905 20 1905 30 11 1905 30 19 1905 30 30 1905 30 51 1905 30 59 1905 30 91 1905 30 99 1905 40 1905 90 10 1905 90 20 1905 90 30 1905 90 40 1905 90 45 1905 90 55 1905 90 60 1905 90 90	1 100	0 + EAR MAX 24 + AD F/M 0 + EAR MAX 35 + AD S/Z 0 + EAR MAX 30 + AD F/M 0 + EAR MAX 35 + AD S/Z 0 + EAR 0 + EAR MAX 20 + AD F/M 0 + EAR 0 + EAR 0 + EAR MAX 30 + AD F/M 0 + EAR MAX 35 + AD F/M 0 + EAR MAX 30 + AD F/M	1 180	0 + EAR MAX 24 + AD F/M 0 + EAR MAX 35 + AD S/Z 0 + EAR MAX 30 + AD F/M 0 + EAR MAX 35 + AD S/Z 0 + EAR 0 + EAR MAX 20 + AD F/M 0 + EAR 0 + EAR 0 + EAR MAX 30 + AD F/M 0 + EAR MAX 35 + AD F/M 0 + EAR MAX 30 + AD F/M
09.5235	2001 90 30 2004 90 10 2005 80	11 070	0 + EAR	11 870	0 + EAR
09.5237	2101 10 99 2101 20 10 10 2101 20 10 90 2101 20 90	14	0 + EAR 0 4,4 0 + EAR	15	0 + EAR 0 4,4 0 + EAR
09.5239	2101 30 11 2101 30 19 2101 30 91 2101 30 99	620	7,7 0 + EAR 8,6 0 + EAR	660	7,7 0 + EAR 8,6 0 + EAR
09.5241	2103 10 00 10 2103 10 00 90 2103 20 00 10 2103 20 00 90 2103 30 90 2103 90 90 11 2103 90 90 19 2103 90 90 91 2103 90 90 99	2 510	4,4 4,4 6 7 6,5 5,9 5,9 5,9 5	2 690	4,4 4,4 6 7 6,5 5,9 5,9 5,9 5
09.5243	2104 10 00 10 2104 10 00 90 2104 20	710	7 7 8,6	770	7 7 8,6
09.5245	2105	59	0 + EAR MAX 27 AD S/Z	63	0 + EAR MAX 27 + AD S/Z
09.5247	2106 10 10 2106 10 90	170	8,2 0 + EAR	180	8,2 0 + EAR

Numero d'ordine	Codice NC	Contingente 1995 (in t)	Preferenza 1995	Contingente 1996 ed in seguito (in t)	Preferenza 1996 ed in seguito
09.5249	2106 90 10	1 080	0 + EAR MAX 25 ecu/ 100 kg/net	1 160	0 + EAR MAX 25 ecu/ 100 kg/net
	2106 90 91 10		4,4		4,4
	2106 90 91 90		4,4		4,4
	2106 90 99 12		0 + EAR		0 + EAR
	2106 90 99 14		0 + EA		0 + EA
	2106 90 99 22		0 + EAR		0 + EAR
	2106 90 99 24		0 + EA		0 + EA
	2106 90 99 30		0 + EAR		0 + EAR
	2106 90 99 32		0 + EA		0 + EA
	2106 90 99 92		0 + EAR		0 + EAR
2106 90 99 94	0 + EA	0 + EA			
09.5251	2202 10 00	1 760	0	1 890	0
	2202 90 10 10		4,4		4,4
	2202 90 91		} 0 + EAR		} 0 + EAR
	2202 90 95				
	2202 90 99				
09.5253	2203	1 420	7	1 520	7
09.5255	2205 10 10	410	3,4 ecu/hl	440	0
	2205 10 90		0,3 ecu % vol/hl + 2 ecu/hl		0
	2205 90 10		+ 2,8 ecu/hl		0
	2205 90 90		0,3 ecu/hl		0

EA = Elemento agricolo.
EAR = Elemento agricolo ridotto.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1994

che modifica la decisione 90/218/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'impiego della somatotropina bovina (BST)

(94/936/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che, in applicazione della decisione 90/218/CEE⁽³⁾, gli Stati membri provvedono affinché, fino al 31 dicembre 1994, non siano autorizzate nei rispettivi territori l'immissione sul mercato e la somministrazione, sotto qualsiasi forma, della somatotropina bovina alle vacche da latte;

considerando che la Commissione ha proposto di prorogare fino alla fine del regime introdotto dal regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁴⁾, il divieto di immettere sul mercato e di somministrare, sotto qualsiasi forma, la somatotropina bovina alle vacche da latte nel territorio degli Stati membri;

considerando che il 28 ottobre 1994 la Commissione ha trasmesso al Consiglio un aggiornamento della sua comunicazione per valutare la nuova situazione venutasi

a creare con la decisione delle autorità americane di autorizzare la commercializzazione della somatotropina e le conseguenze di questa decisione sugli scambi internazionali;

considerando che il Consiglio ritiene necessario disporre di un termine supplementare per valutare le implicazioni di una decisione definitiva in materia e in particolare gli effetti degli accordi conclusi nel quadro dell'Uruguay Round;

considerando che il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato agli Stati membri interessati di svolgere studi su più larga scala per un periodo di due anni sotto controllo veterinario, volti a determinare gli effetti della BST sui casi di mastite e gli squilibri metabolici ad essa associati in normali condizioni di impiego; che occorre inoltre esaminare le incidenze sul benessere delle vacche da latte;

considerando che è pertanto necessario modificare la decisione 90/218/CEE per consentire agli Stati membri che lo desiderino di svolgere studi complementari e che occorre associare a tali studi complementari la Commissione e il comitato veterinario scientifico; che in attesa dei risultati di tali studi è necessario rinviare qualsiasi decisione definitiva in materia;

considerando inoltre che, per evitare distorsioni di concorrenza, occorre consentire agli Stati membri che lo desiderino di autorizzare la produzione della somatotropina bovina per le esportazioni verso i paesi terzi;

considerando infine che occorre prevedere una clausola di riesame che permetta, in base a tali dati complementari, di prendere una decisione definitiva in materia,

(1) GU n. C 3 del 5. 1. 1994, pag. 7.

(2) GU n. C 20 del 24. 1. 1994, pag. 531.

(3) GU n. L 116 dell'8. 5. 1990, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 93/718/CEE (GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 72).

(4) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1883/94 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 25).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 90/218/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

Gli Stati membri provvedono affinché fino al 31 dicembre 1999 non sia autorizzata nei rispettivi territori l'immissione sul mercato della somatotropina bovina ai fini della commercializzazione e della somministrazione, sotto qualsiasi forma, alle vacche da latte.

La presente decisione non incide sulla produzione di somatotropina bovina ai fini dell'esportazione di questo prodotto verso i paesi terzi. »

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2

1. In deroga all'articolo 1 gli Stati membri possono procedere a prove pratiche limitate di impiego della somatotropina bovina, sotto controllo di un veterinario ufficiale, al fine di ottenere altri dati scientifici che possano essere presi in considerazione dal Consiglio al momento della decisione finale.

Le condizioni e i criteri applicabili a dette prove sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 4. Gli Stati membri che desiderano avvalersi della facoltà prevista al primo comma ne informano la Commissione.

Essi terranno a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri le informazioni relative a tali dati.

2. Il Consiglio incarica la Commissione di affidare ad un gruppo di personalità scientifiche indipendenti il compito di valutare, in collaborazione con gli Stati membri, gli effetti dell'impiego della BST tenendo conto del parere del comitato per i medicinali veterinari, in particolare per quanto concerne l'incidenza dell'impiego di tale prodotto sui casi di mastite.

3. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1, primo comma possono chiedere di beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 19 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, per l'esecuzione delle verifiche previste dal suddetto comma.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. »

3) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 3

La Commissione presenterà al Consiglio, anteriormente al 1° luglio 1998, una relazione sulle conclusioni degli studi effettuati conformemente all'articolo 2, ai fini di una decisione definitiva in materia. »

4) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 4

1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente (in appresso "comitato"), istituito con la decisione 68/361/CEE (*), è immediatamente investito della questione dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere su tali misure, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza di sessantadue voti; i voti degli Stati membri sono ponderati conformemente all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta misure e le applica immediatamente se sono conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

c) Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi dalla data della presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro di esse.

⁽¹⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1988, pag. 23. »

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. BORCHERT

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

relativa all'applicazione provvisoria di determinati articoli dei secondi protocolli aggiuntivi agli accordi europei tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e alcuni paesi terzi, dall'altra, e agli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e i medesimi paesi, dall'altra

(94/937/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'accordo europeo firmato con la Romania il 1° febbraio 1993, modificato dal protocollo aggiuntivo firmato il 21 dicembre 1993,

visto l'accordo interinale⁽¹⁾ con la Romania, entrato in vigore il 1° maggio 1993, modificato dal protocollo aggiuntivo firmato il 21 dicembre 1993,

visto l'accordo europeo firmato con la Repubblica di Bulgaria l'8 marzo 1993, modificato dal protocollo aggiuntivo firmato il 21 dicembre 1993,

visto l'accordo interinale⁽²⁾ con la Repubblica di Bulgaria che è entrato in vigore il 31 dicembre 1993, modificato dal protocollo aggiuntivo firmato il 21 dicembre 1993,

viste le conclusioni del Consiglio « Affari generali » del 31 ottobre 1994,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Commissione ha negoziato, a nome delle Comunità, i secondi protocolli aggiuntivi agli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali e agli accordi europei con la Romania e con la Repubblica di Bulgaria;

considerando che, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro conclusione, è opportuno applicare in via provvisoria, a decorrere dal 1° gennaio 1995, le parti dei secondi protocolli aggiuntivi riguardan-

ti i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea,

DECIDE:

Articolo unico

In attesa che siano ufficialmente conclusi i secondi protocolli aggiuntivi, è opportuno applicare in via provvisoria, a decorrere dal 1° gennaio 1995:

- gli articoli 1 e 2 del secondo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, e all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania, dall'altra;
- gli articoli 1 e 2 del secondo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, e all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra.

I testi siglati dei secondi protocolli aggiuntivi, che comprendono gli articoli pertinenti, sono allegati alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SEEHOFER

(1) GU n. L 81 del 2. 4. 1993, pag. 2.

(2) GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2.

SECONDO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, e all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

dall'altra,

CONSIDERANDO che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (in appresso denominato «accordo europeo»), firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, non è ancora entrato in vigore;

CONSIDERANDO che, in attesa che entri in vigore l'accordo europeo, sono state rese operative, a decorrere dal 31 dicembre 1993, le sue disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali mediante l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (in appresso denominato «accordo interinale»), firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993;

CONSIDERANDO che l'accordo europeo e l'accordo interinale sono stati modificati dal protocollo aggiuntivo concluso il 21 dicembre 1993, in appresso denominato «primo protocollo aggiuntivo»;

RICONOSCENDO la vitale importanza del commercio ai fini del passaggio all'economia di mercato;

TENTENDO PRESENTE che la Comunità intende allineare il calendario della Repubblica di Bulgaria per le disposizioni commerciali degli accordi europeo e interinale con quello dei paesi associati di Visegrad;

TENENDO PRESENTI gli obiettivi dell'accordo europeo, in particolare quelli di cui all'articolo 1;

VISTO l'accordo interinale,

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA:

LA REPUBBLICA DI BULGARIA:

I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 3 dell'accordo interinale e l'articolo 10, paragrafo 3 dell'accordo europeo, modificati dal primo protocollo aggiuntivo, sono sostituiti dal testo seguente:

«3. I prodotti di origine bulgara elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni entro i limiti di contingenti o massimali tariffari annui comunitari che aumenteranno progressivamente alle condizioni specificate nell'allegato, in modo da arrivare alla completa abolizione dei dazi doganali sulle importazioni in questione entro la fine del secondo anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni da applicare una volta esauriti i contingenti oppure una volta ripristinata la riscossione dei dazi doganali per i prodotti oggetto di un massimale tariffario sono progressivamente ridotti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, mediante riduzioni annuali del 15 % del dazio di base. I dazi residui sono aboliti entro la fine del secondo anno.»

Articolo 2

Cessano di applicarsi le note dell'allegato III dell'accordo interinale e dell'allegato III dell'accordo europeo.

Articolo 3

Il testo seguente sostituisce il paragrafo 1, lettera b) del paragrafo introduttivo inserito negli allegati XIa, XIIIa e XIIIb dell'accordo interinale e negli allegati XIa, XIIa e XIIb dell'accordo europeo dal primo protocollo aggiuntivo:

«1. b) I quantitativi in tonnellate fissati per il quarto anno non si applicano e i quantitativi fissati per il quinto anno si applicano nel quarto anno, che inizia il 1° luglio 1995».

Articolo 4

1. Nel paragrafo introduttivo dell'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo n. 1 sui tessili e sui capi di abbigliamento dell'accordo interinale e dell'accordo europeo, modificato dal primo protocollo aggiuntivo, la parte «eliminarli al termine di un periodo di cinque anni» è sostituita da «eliminarli al termine di un periodo di quattro anni».

2. Il testo degli ultimi due trattini dell'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo n. 1 sui tessili e sui capi di abbigliamento dell'accordo interinale e dell'accordo europeo, modificato dal primo protocollo aggiuntivo, sono sostituiti dal testo seguente:

«all'inizio del quinto anno, sono aboliti i dazi residui».

Articolo 5

Nell'allegato I del protocollo n. 3 sui prodotti agricoli trasformati dell'accordo interinale e dell'accordo europeo, il numero di anni dopo cui viene applicata l'aliquota finale del dazio, indicata nella colonna 7, passa da 4 a 3 anni per i prodotti di cui ai codici NC 1803, 1804 00 00 e 1805 00 00.

Nell'allegato II del protocollo n. 3 sui prodotti agricoli trasformati dell'accordo interinale e dell'accordo europeo, i quantitativi in tonnellate fissati per il 1996 vengono depennati e i quantitativi in tonnellate fissati per il 1997 e per gli anni successivi si applicano a decorrere dal 1996.

Articolo 6

Nell'allegato II e nell'allegato all'appendice B del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Bulgaria, sono depennati i limiti quantitativi fissati per il 1998. Nel verbale concordato n. 5, le parole «un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1994» sono sostituite da «un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 1994».

Articolo 7

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo interinale e dell'accordo europeo.

Articolo 8

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Il presente protocollo si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Qualora il presente protocollo dovesse entrare in vigore dopo il 1° gennaio 1995, i dazi pagati che non sarebbero stati riscuotibili se il protocollo fosse entrato in vigore e se le sue disposizioni fossero state applicate alla data prevista saranno rimborsati per adempiere all'obbligo di non imporre i dazi in questione.

A nome della Comunità

Articolo 9

Il presente protocollo è redatto in due copie nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e bulgara, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Repubblica di Bulgaria

SECONDO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, e all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania, dall'altra

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte, e

LA ROMANIA,

dall'altra,

CONSIDERANDO che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (in appresso denominato «accordo europeo»), firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1993, non è ancora entrato in vigore;

CONSIDERANDO che, in attesa che entri in vigore l'accordo europeo, sono state rese operative, a decorrere dal 1° maggio 1993, le sue disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali mediante l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania, dall'altra (in appresso denominato «accordo interinale»); firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1993;

CONSIDERANDO che l'accordo europeo e l'accordo interinale sono stati modificati dal protocollo aggiuntivo concluso il 21 dicembre 1993, in appresso denominato «primo protocollo aggiuntivo»;

RICONOSCENDO la vitale importanza del commercio ai fini del passaggio all'economia di mercato;

TENENDO PRESENTE che la Comunità intende allineare il calendario rumeno delle disposizioni commerciali degli accordi europeo e interinale con quello dei paese associati di Visegrad;

TENENDO PRESENTI gli obiettivi dell'accordo europeo, in particolare quelli di cui all'articolo 1;

VISTO l'accordo interinale,

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA:

LA ROMANIA:

I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 3 dell'accordo interinale e l'articolo 10, paragrafo 3 dell'accordo europeo, modificati dal primo protocollo aggiuntivo, sono sostituiti dal testo seguente:

«3. I prodotti di origine bulgara elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni entro i limiti di contingenti o massimali tariffari annui comunitari che aumenteranno progressivamente alle condizioni specificate nell'allegato, in modo da arrivare alla completa abolizione dei dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione entro la fine del secondo anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni da applicare una volta esauriti i contingenti oppure una volta ripristinata la riscossione dei dazi doganali per i prodotti oggetto di un massimale tariffario sono progressivamente ridotti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, mediante riduzioni annuali del 15 % del dazio di base. I dazi residui sono aboliti entro la fine del secondo anno.»

Articolo 2

Cessano di applicarsi le note dell'allegato III dell'accordo interinale e dell'allegato III dell'accordo europeo.

Articolo 3

Il testo seguente sostituisce il paragrafo 1, lettera b) del paragrafo introduttivo inserito negli allegati XIa, XIIa e XIIb dell'accordo interinale e negli allegati XIa, XIIa e XIIb dell'accordo europeo dal primo protocollo aggiuntivo:

«1. b) I quantitativi in tonnellate fissati per il quarto anno non si applicano e i quantitativi fissati per il quinto anno si applicano nel quarto anno, che inizia il 1° luglio 1995.»

Articolo 4

1. Nel paragrafo introduttivo dell'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo n. 1 sui tessili e sui capi di abbigliamento dell'accordo interinale e dell'accordo europeo, modificato dal primo protocollo aggiuntivo, la parte «eliminarli al termine di un periodo di cinque anni» è sostituita da «eliminarli al termine di un periodo di quattro anni».

2. Il testo degli ultimi due trattini dell'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo n. 1 sui tessili e sui capi di abbigliamento dell'accordo interinale e dell'accordo europeo, modificato dal primo protocollo aggiuntivo, sono sostituiti dal testo seguente:

«all'inizio del quinto anno, sono aboliti i dazi residui».

Articolo 5

L'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo n. 2 sui prodotti CECA dell'accordo interinale e dell'accordo europeo, modificato dal primo protocollo aggiuntivo, è sostituito dal testo seguente:

«2. All'inizio del secondo, terzo e quarto anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo si applicano ulteriori riduzioni, rispettivamente al 60, al 40 e allo 0 % del dazio di base.»

Articolo 6

Nell'allegato A del protocollo n. 3 sui prodotti agricoli trasformati dell'accordo interinale e dell'accordo europeo, il numero di anni dopo cui viene applicata l'aliquota finale del dazio, indicata nella colonna 7, passa da 4 a 3 anni per i prodotti di cui ai codici NC 1803, 1804 00 00 e 1805 00 00 e 1806 10 10 - altri.

Nell'allegato B del protocollo n. 3 sui prodotti agricoli trasformati dell'accordo interinale e dell'accordo europeo, i quantitativi in tonnellate fissati per il 1996 vengono depennati e i quantitativi in tonnellate fissati per il 1997 e per gli anni successivi si applicano a decorrere dal 1996.

Articolo 7

Nell'allegato II e nell'allegato all'appendice B del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Romania, i limiti quantitativi fissati per il 1992 sono depennati.

Nel verbale concordato n. 5, le parole «un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1994» sono sostituite da «un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 1994».

Articolo 8

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo interinale e dell'accordo europeo.

Articolo 9

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Il presente protocollo si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Qualora il presente protocollo dovesse entrare in vigore dopo il 1° gennaio 1995, i dazi pagati che non sarebbero stati riscuotibili se il protocollo fosse entrato in vigore e se le sue disposizioni fossero state applicate alla data prevista saranno rimborsati per adempiere all'obbligo di non imporre i dazi in questione.

A nome della Comunità

Articolo 10

Il presente protocollo è redatto in due copie nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e rumena, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Romania

DECISIONE DEL CONSIGLIO

22 dicembre 1994

relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Algeria

(94/938/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾, presentata previa consultazione del Comitato monetario,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che l'Algeria ha intrapreso, dal 1989, riforme politiche ed economiche e ha deciso di adottare un modello di economia di mercato;

considerando che la Comunità e l'Algeria intrattengono da sempre stretti legami economici, politici e culturali, sviluppatisi nel quadro dell'accordo di cooperazione del 1978;

considerando che, con la decisione 91/510/CEE⁽³⁾, il Consiglio ha deciso di accordare all'Algeria assistenza finanziaria a medio termine per un importo di 400 milioni di ecu a sostegno del programma governativo di aggiustamento e di riforme concordato con il Fondo monetario internazionale (FMI) nel 1991;

considerando che una prima quota del prestito, di 250 milioni di ecu, è già stata erogata nel gennaio del 1992; che l'erogazione di una seconda quota di 150 milioni di ecu è stata rinviata per il mancato soddisfacimento di alcuni parametri macroeconomici e ritardi nelle riforme strutturali;

considerando che l'Algeria ha raggiunto un accordo con i suoi creditori del Club di Parigi su una ristrutturazione globale del suo debito ufficiale; che essa sta avviando trattative per un analogo accordo con le banche commerciali sue creditrici;

considerando che le autorità algerine hanno chiesto assistenza finanziaria complementare all'Unione europea a sostegno del programma economico 1994/1995; che al di là dell'assistenza che potrebbe essere fornita

mediante la ristrutturazione del debito e finanziamenti del FMI, della Banca mondiale e di altri donatori, resta da finanziare per la durata del programma una somma di circa 400 milioni di USD;

considerando che, nell'ambito di tale programma, la Commissione ha approvato l'erogazione dei restanti 150 milioni di ecu forniti nel quadro del prestito autorizzato con decisione 91/510/CEE e che la concessione all'Algeria, da parte della Comunità, di un nuovo prestito è uno strumento atto ad alleviare la difficile situazione dei conti con l'estero del paese e a consentire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel programma di riforma del governo;

considerando che, sostenendo il processo delle riforme economiche dell'Algeria, tale assistenza dovrebbe avere anche l'effetto di facilitare la soluzione dei problemi sociali e politici di questo paese;

considerando che è opportuno che il prestito della Comunità sia gestito dalla Commissione;

considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità concede all'Algeria un prestito a medio termine per un importo massimo di 200 milioni di ecu in conto capitale, per una durata massima di 7 anni, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e rafforzare la situazione sotto il profilo delle riserve.

2. A tal fine, la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti a nome della Comunità per raccogliere i fondi necessari, che verranno messi a disposizione dell'Algeria attraverso la concessione di un prestito alla medesima.

3. Il prestito è gestito dalla Commissione, in stretta consultazione con il Comitato monetario, secondo criteri conformi ai termini degli eventuali accordi conclusi tra il Fondo monetario internazionale e l'Algeria.

Articolo 2

1. Previa consultazione del Comitato monetario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità algerine le condizioni di politica economica cui è

(1) GU n. C 299 del 27. 10. 1994, pag. 16.

(2) Parere reso il 15 dicembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 90.

subordinato il prestito. Queste condizioni saranno compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato monetario ed in stretto collegamento con il FMI, che la politica economica dell'Algeria sia conforme con gli obiettivi del prestito e che le condizioni cui esso è subordinato siano soddisfatte.

Articolo 3

1. Il prestito è messo a disposizione dell'Algeria in due quote. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, la prima quota è svincolata subordinatamente ad una soddisfacente applicazione da parte dell'Algeria dell'accordo di stand-by concordato con il FMI.

2. La seconda quota è svincolata non prima di un trimestre dopo l'erogazione della prima quota, subordinatamente alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

3. I fondi sono versati alla Banca nazionale dell'Algeria.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 comportano valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità.

2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora l'Algeria decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.

3. Su richiesta dell'Algeria e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere a un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico dell'Algeria.

5. Il Comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SEEHOFER

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica slovacca

(94/939/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾, presentata previa consultazione del Comitato monetario,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che fra la Repubblica slovacca e i popoli della Comunità esistono stretti legami storici; che il paese ha intrapreso riforme politiche ed economiche fondamentali e sta intensificando gli sforzi per il consolidamento dell'economia di mercato;

considerando che, il 4 ottobre 1993, la Repubblica slovacca e la Comunità hanno firmato un accordo di associazione che sostituisce quello firmato con la Repubblica federativa ceca e slovacca il 14 dicembre 1991;

considerando che lo scioglimento della Repubblica federativa ceca e slovacca ha avuto ripercussioni negative sull'economia slovacca, quando questa non si era ancora ripresa dallo scoppio derivante dallo smantellamento del sistema commerciale del Consiglio di reciproca assistenza economica e dalle difficoltà connesse al processo di transizione verso un'economia di mercato;

considerando che il sostegno finanziario della Comunità alle riforme rafforzerà la reciproca fiducia e avvicinerà la Repubblica slovacca alla Comunità;

considerando che la Repubblica slovacca ha stipulato con il Fondo monetario internazionale (FMI) un accordo di stand-by e un nuovo ricorso alla « Systemic Transformation Facility » a sostegno del programma economico del paese per il 1994/1995; che tali prestiti sono stati approvati dal Consiglio del FMI il 22 luglio 1994;

considerando che le autorità della Repubblica slovacca hanno chiesto assistenza finanziaria agli organismi finanziari internazionali, alla Comunità e ad altri donatori bilaterali; che, al di là del finanziamento che potrebbe essere fornito dal FMI e dalla Banca mondiale, resta da finanziare per il 1994 e il 1995 una somma di circa 300 milioni di USD per rafforzare le riserve valutarie della Repubblica slovacca e sostenere gli obiettivi che il governo si prefigge di raggiungere con l'azione di riforma;

considerando che la concessione della Repubblica slovacca di un prestito a medio termine della Comunità è uno strumento atto a sostenere la bilancia dei pagamenti del paese e a rafforzare le sue riserve valutarie;

considerando che è opportuno che il prestito della Comunità sia gestito dalla Commissione;

considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità concede alla Repubblica slovacca un prestito a medio termine per un importo massimo di 130 milioni di ecu in conto capitale, per una durata massima di 7 anni, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e rafforzare la situazione sotto il profilo delle riserve.

2. A tal fine, la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti a nome della Comunità per raccogliere i fondi necessari, che verranno messi a disposizione della Repubblica slovacca attraverso la concessione di un prestito alla medesima.

3. Il prestito erogato è gestito dalla Commissione, in stretta consultazione con il Comitato monetario, secondo i criteri conformi ai termini degli eventuali accordi conclusi tra il FMI e la Repubblica slovacca.

Articolo 2

1. Previa consultazione del Comitato monetario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità slovacche le condizioni di politica economica cui è

(1) GU n. C 302 del 28. 10. 1994, pag. 11.

(2) Parere reso il 15 dicembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

subordinato il prestito. Queste condizioni saranno compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato monetario ed in stretto collegamento con il FMI, che la politica economica della Repubblica slovacca sia conforme agli obiettivi del prestito e che le condizioni cui esso è subordinato siano soddisfatte.

Articolo 3

1. Il prestito è messo a disposizione della Repubblica slovacca in due quote. La prima è svincolata sulla base dell'approvazione dell'accordo di stand-by da parte del consiglio del FMI e subordinatamente alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. La seconda quota è svincolata non prima di due trimestri dopo l'erogazione della prima quota, subordinatamente ad una soddisfacente applicazione, da parte della Repubblica slovacca, dell'accordo di stand-by e fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2.

3. I fondi sono versati alla Banca nazionale di Slovacchia.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 comportano valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità.

2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora la Repubblica slovacca decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.

3. Su richiesta della Repubblica slovacca, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico della Repubblica slovacca.

5. Il Comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SEEHOFER

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina

(94/940/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del Comitato monetario,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che l'Ucraina ha intrapreso riforme politiche ed economiche fondamentali e sta intensificando gli sforzi per il consolidamento dell'economia di mercato;

considerando che l'Ucraina e l'Unione europea hanno firmato un accordo di partenariato e cooperazione che favorirà lo sviluppo di una piena cooperazione fra le due parti;

considerando che l'Ucraina ha concordato con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) una serie di misure di stabilizzazione e di riforma che verranno sostenute dal ricorso alla Systemic Transformation Facility del FMI; che tale prestito è stato approvato dal Consiglio del FMI il 26 ottobre 1994; che sono in corso ulteriori discussioni fra le autorità ucraine ed il FMI su un programma di aggiustamento e di riforma macroeconomico da sostenersi mediante un accordo di stand-by;

considerando che le autorità ucraine hanno chiesto assistenza finanziaria agli organismi finanziari internazionali, alla Comunità e ad altri donatori bilaterali; che, al di là del finanziamento che potrebbe essere fornito dal FMI e dalla Banca mondiale, restano da finanziare per il 1994 e il 1995 somme significative per rafforzare le riserve valutarie dell'Ucraina e sostenere gli obiettivi che il governo si prefigge di raggiungere con l'azione di riforma;

considerando che le autorità ucraine si sono impegnate a realizzare in breve tempo il piano di sicurezza nucleare

sostenuto dall'Unione europea e dal G-7, a raggiungere rapidamente un'intesa con il FMI in merito all'accordo di stand-by e a provvedere completamente e tempestivamente al servizio delle obbligazioni finanziarie del paese verso la Comunità;

considerando che la concessione all'Ucraina di un prestito a lungo termine della Comunità è uno strumento atto ad alleggerire i vincoli finanziari esterni che gravano sul paese, sostenere la sua bilancia dei pagamenti e rafforzare le sue riserve valutarie;

considerando che, sostenendo il processo delle riforme economiche dell'Ucraina, tale assistenza dovrebbe avere anche l'effetto di facilitare la soluzione dei problemi sociali e politici di questo paese;

considerando che è opportuno che il prestito della Comunità sia gestito dalla Commissione;

considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità concede all'Ucraina un prestito a medio termine per un importo massimo di 85 milioni di ecu in conto capitale, per una durata massima di 10 anni, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e rafforzare la situazione sotto il profilo delle riserve.

2. A tal fine, la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti a nome della Comunità per raccogliere i fondi necessari, che verranno messi a disposizione dell'Ucraina attraverso la concessione di un prestito alla medesima.

3. Il prestito erogato è gestito dalla Commissione, in stretta consultazione con il Comitato monetario, secondo criteri conformi ai termini degli eventuali accordi conclusi tra il FMI e l'Ucraina.

Articolo 2

1. Previa consultazione del Comitato monetario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità

⁽¹⁾ Parere reso il 16 dicembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

ucraine le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Queste condizioni saranno compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato monetario e in stretto collegamento con il FMI, che la politica economica dell'Ucraina sia conforme agli obiettivi del prestito e che le condizioni cui esso è subordinato siano soddisfatte.

Articolo 3

1. Il prestito è messo a disposizione dell'Ucraina in una sola quota da erogarsi subordinatamente alle condizioni di cui all'articolo 2 e alle due condizioni seguenti:

- un accordo tra le autorità ucraine ed il FMI su un programma macroeconomico da sostenersi mediante un accordo di stand-by;
- una rapida attuazione del piano d'azione dell'Unione europea e del G-7 per la chiusura di Cernobil.

2. I fondi sono versati alla Banca nazionale d'Ucraina.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 comportano valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità.

2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora l'Ucraina decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.

3. Su richiesta dell'Ucraina, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico dell'Ucraina.

5. Il Comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SEEHOFER

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1994

che stabilisce misure transitorie applicabili alle importazioni di prodotti della pesca provenienti da paesi terzi

(94/941/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,considerando che i prodotti della pesca sono compresi nell'elenco dei prodotti che figura nell'allegato II del trattato; che le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione sono stabilite dalla direttiva 91/493/CEE ⁽³⁾;

considerando che l'articolo 11 della direttiva 91/493/CEE prevede disposizioni per quanto riguarda le importazioni di prodotti della pesca provenienti da paesi terzi che comprendono, tra l'altro, l'elaborazione di elenchi di stabilimenti autorizzati e di modelli di certificati sanitari;

considerando che in attesa di decisioni comunitarie che definiscano per ciascun paese terzo le condizioni specifiche d'importazione dei prodotti della pesca spetta agli Stati membri applicare a tali importazioni, in base al punto 7 dell'articolo 11 della suddetta direttiva, condizioni almeno equivalenti a quelle previste per la produzione comunitaria;

considerando che ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 91/493/CEE è stato fissato un modello transitorio di certificato sanitario con decisione 93/185/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, che stabilisce determinate misure transitorie per quanto concerne la certificazione dei prodotti della pesca provenienti da paesi terzi, per facilitare il passaggio al regime previsto dalla direttiva 91/493/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾; che la durata di applicazione di questa decisione è limitata al 31 dicembre 1994; che nell'attesa di elenchi provvisori di stabilimenti

autorizzati e per evitare perturbazioni nelle importazioni provenienti da paesi terzi occorre mantenere in vigore il suddetto certificato sanitario;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 91/493/CEE stabilisce l'obbligo di comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri ogni modifica agli elenchi degli stabilimenti autorizzati; che bisogna prevedere l'aggiornamento ogni due mesi dei suddetti elenchi nonché degli elenchi di cui all'articolo 11, paragrafo 4 di detta direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fino al 1° marzo 1995, gli Stati membri mantengono le condizioni vigenti per le importazioni dei prodotti della pesca che figurano all'articolo 11, punto 7 della direttiva 91/493/CEE nonché il modello di certificato sanitario riportato nell'allegato della decisione 93/185/CEE.

Articolo 2

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3 ed all'articolo 11, paragrafo 5 della direttiva 91/493/CEE, l'aggiornamento degli elenchi di stabilimenti autorizzati ed, all'occorrenza, delle navi officina autorizzate per cui dovrà essere presa una decisione conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della suddetta direttiva, deve essere effettuato ogni due mesi.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. BORCHERT

⁽¹⁾ GU n. C 208 del 28. 7. 1994, pag. 9.⁽²⁾ GU n. C 276 del 3. 10. 1994, pag. 13.⁽³⁾ GU n. C 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.⁽⁴⁾ GU n. 79 dell'1. 4. 1993, pag. 80.